

**Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali /\* COM/97/0313 def. - CNS 97/0171 \*/**

*Gazzetta ufficiale n. C 267 del 03/09/1997 pag. 0001*

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (97/C 267/01) COM(97) 313 def. - 97/0171 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 24 giugno 1997)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere dell'Istituto monetario europeo,

(1) considerando che la direttiva 72/211/CEE del Consiglio (1) e la direttiva 78/166/CEE del Consiglio (2), miranti a garantire la coerenza delle informazioni statistiche, non hanno potuto tener conto dei mutamenti economici e tecnici nel frattempo intervenuti;

(2) considerando che, nel frattempo, l'Unione europea ha realizzato nuovi progressi in materia di integrazione; che le nuove politiche e i nuovi orientamenti nei campi dell'economia, della concorrenza, degli affari sociali, dell'ambiente e delle imprese richiedono iniziative e decisioni fondate su solide basi statistiche; che le informazioni raccolte ai sensi della vigente legislazione comunitaria o disponibili negli Stati membri sono in parte inadeguate o non sufficientemente comparabili per poter costituire una base affidabile per i lavori della Commissione;

(3) considerando che la futura Banca centrale europea (BCE) deve poter rapidamente disporre di indicatori congiunturali al fine di valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nel contesto di una politica monetaria europea unica;

(4) considerando che è necessaria un'armonizzazione per soddisfare le esigenze di informazione della Commissione sulla convergenza economica;

(5) considerando che le imprese e le loro associazioni professionali necessitano di tali informazioni per poter comprendere i mercati sui quali operano e comparare le proprie attività e prestazioni con quelle dei rispettivi concorrenti, sul piano nazionale e su quello internazionale;

(6) considerando che, nel quadro delle politiche economiche dell'Unione, è necessario disporre di statistiche attendibili e tempestive per poter riferire sull'andamento delle economie di ciascuno Stato membro dell'Unione;

(7) considerando che il Consiglio ha adottato, con la decisione 93/464/CEE (3), un programma quadro per le azioni prioritarie nel campo dell'informazione statistica dal 1993 al 1997;

(8) considerando che l'elaborazione dei conti nazionali secondo il regolamento (CE) n. 223/96 del Consiglio (4) relativo al Sistema europeo di conti nazionali e regionali (SEC 95) richiede la disponibilità di fonti statistiche comparabili, esaurienti ed affidabili;

(9) considerando che il Consiglio, con la decisione 92/326/CEE (5), ha adottato un programma biennale (1992-1993) avente lo scopo di sviluppare la statistica sui servizi; che tale programma prevede l'elaborazione di statistiche armonizzate su scala nazionale e regionale per quanto riguarda, in particolare, il commercio e la distribuzione;

(10) considerando che, secondo il principio di sussidiarietà, l'elaborazione di norme statistiche comuni che consentano la produzione di statistiche armonizzate è un'azione che può essere intrapresa in modo efficace solo a livello comunitario e che tali norme saranno applicate in ciascuno Stato membro sotto l'autorità degli organi e delle istituzioni responsabili dell'elaborazione delle statistiche ufficiali;

(11) considerando che il metodo migliore per valutare il ciclo economico consiste nell'elaborare statistiche in base a principi metodologici comuni e secondo definizioni comuni delle caratteristiche; che solo un'elaborazione coordinata delle statistiche è in grado di produrre risultati armonizzati e rispondenti alle esigenze della Commissione e delle imprese in fatto di affidabilità, rapidità, flessibilità e livello di dettaglio;

(12) considerando che i dati statistici elaborati nel quadro del sistema comunitario devono essere di qualità soddisfacente e che tale qualità deve essere comparabile da uno Stato membro all'altro, così come gli oneri che essa comporta; che è quindi necessario definire in comune i criteri che consentono di rispondere a tali esigenze; che le statistiche di congiuntura devono essere coerenti con i risultati trasmessi nel quadro del regolamento (CE) n. 58/97 del Consiglio (6) relativo alle statistiche strutturali delle imprese;

(13) considerando che occorre semplificare le procedure amministrative a carico delle imprese, in particolare delle piccole imprese, anche mediante la promozione di nuove tecniche di raccolta e di elaborazione dei dati; che l'utilizzazione a fini statistici delle fonti amministrative esistenti è uno dei mezzi per ridurre gli oneri gravanti sulle imprese; che se la raccolta diretta di dati presso le imprese è indispensabile per l'elaborazione delle statistiche, i metodi e le tecniche utilizzati devono garantire l'affidabilità e l'attualità dei dati, senza comportare per le parti interessate, soprattutto per le piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti delle statistiche stesse possono ragionevolmente attendersi;

(14) considerando che è necessario disporre di un quadro legislativo comune per tutte le attività delle imprese e tutti i settori della statistica delle imprese, compresi quelli per i quali non esistono ancora statistiche; che il campo delle statistiche da elaborare può essere definito in riferimento al regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio (7) relativo alle unità statistiche per l'osservazione e l'analisi del sistema produttivo nella Comunità economica europea e al regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (8) sulla Nomenclatura statistica delle attività nella Comunità economica europea (NACE Rev. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 (9);

(15) considerando che, allo scopo di chiarire ulteriormente le regole per la raccolta e l'elaborazione statistica dei dati e per l'elaborazione e la trasmissione dei risultati, è necessario conferire alla Commissione, assistita dal comitato del programma statistico istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom (10) la facoltà di adottare provvedimenti per l'applicazione del presente regolamento;

(16) considerando che è stato consultato il comitato del programma statistico ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1 Obiettivi generali

1. Il presente regolamento intende stabilire un quadro comune per la produzione di statistiche comunitarie sull'evoluzione congiunturale del ciclo economico.
2. Le statistiche comprendono dati (variabili) necessari per costituire una base uniforme per l'analisi dell'evoluzione congiunturale della produzione e della domanda, dei fattori di produzione e dei prezzi.

#### Articolo 2 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività nelle sezioni da C a K e da M a O della classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev.1), adottata con il regolamento (CEE) n. 3037/90.
2. Rientrano nel campo d'applicazione del presente regolamento le unità statistiche dei tipi elencati nella sezione I dell'allegato del regolamento e che sono classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L'uso di unità particolari per l'elaborazione di statistiche è specificato negli allegati del presente regolamento.

#### Articolo 3 Moduli

1. I requisiti specifici per le variabili sono precisati nei moduli allegati al presente regolamento.
2. Ogni modulo contiene le seguenti informazioni qualora siano pertinenti:
  - a) le attività specifiche per le quali sono elaborate le statistiche;
  - b) i tipi di unità statistiche da utilizzare per l'elaborazione delle statistiche;
  - c) l'elenco delle variabili;
  - d) la forma delle variabili;
  - e) la periodicità delle variabili;
  - f) il livello di dettaglio delle variabili;
  - g) i termini per la trasmissione dei dati;
  - h) l'elenco degli studi pilota facoltativi;
  - i) il primo periodo di riferimento;
  - j) la durata massima del periodo transitorio che può essere concesso.

#### Articolo 4 Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri ottengono i dati necessari per l'elaborazione delle variabili elencate nei moduli.
2. Gli Stati membri possono ottenere i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:
  - a) indagini obbligatorie: le unità legali a cui appartengono o di cui sono composte le unità statistiche interpellate dagli Stati membri, sono tenute a fornire informazioni precise e complete entro i termini prescritti;
  - b) altre fonti almeno equivalenti per quanto riguarda la precisione e la qualità;
  - c) i dati mancanti possono essere stimati, purché ciò non incida in modo rilevante sulla qualità delle variabili.
3. Gli Stati membri creano le condizioni necessarie per ridurre l'onere di risposta che grava sulle unità dichiaranti. A questo scopo, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per permettere e facilitare alle autorità responsabili della raccolta dei dati l'accesso alle fonti amministrative nel loro Stato, in particolare alle informazioni periodiche contenute nelle dichiarazioni dell'IVA e nei registri fiscali.
4. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, creano le condizioni necessarie per accrescere l'impiego dei metodi informatizzati di raccolta e di elaborazione dei dati.

#### Articolo 5 Periodicità

Tutte le variabili devono essere fornite con frequenza mensile o trimestrale, come specificato nei moduli.

#### Articolo 6 Livello di dettaglio

Le variabili devono essere fornite in conformità alla NACE Rev. 1 al livello di dettaglio stabilito nei moduli.

#### Articolo 7 Elaborazione dei dati

Gli Stati membri trattano i dati raccolti attraverso le indagini od ottenuti da altre fonti in modo da elaborare variabili comparabili

- a) secondo le regole indicate nei moduli;
- b) tenendo conto delle indicazioni contenute nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.

#### Articolo 8 Trasmissione delle variabili

1. Gli Stati membri comunicano all'Istituto statistico delle Comunità europee le variabili di cui all'articolo 7 del presente regolamento, compresi i dati riservati, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie relative alla trasmissione delle informazioni coperte dal segreto statistico. Tali disposizioni si applicano al trattamento delle variabili, nel caso in cui essi comprendano dati riservati.

2. La trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee è effettuata per via elettronica o con altri mezzi appropriati, entro i termini fissati nei moduli e non oltre i 6 mesi successivi alla fine del periodo di riferimento.

3. In ogni caso, le variabili sono trasmesse all'Istituto statistico delle Comunità europee Eurostat entro il giorno in cui sono pubblicabili nello Stato membro.

#### Articolo 9 Qualità

1. Gli Stati membri garantiscono che le variabili trasmesse rispecchino fedelmente la situazione dell'universo delle unità. A tal fine, le indagini o le altre fonti devono coprire un numero di unità sufficiente per garantire un grado di rappresentatività soddisfacente.

2. La precisione delle variabili è misurata da ogni Stato membro sulla base di una metodologia comune, che sarà elaborata dalla Commissione previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17 e sarà contenuta nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.

3. La qualità delle variabili deve essere controllata regolarmente mediante confronti con altri dati statistici, in particolare con le variabili trasmesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 58/97. È inoltre opportuno verificare la loro coerenza interna. Lo scarto fra i dati definitivi e quelli pubblicati inizialmente deve essere ridotto al minimo.

4. Se da uno di questi controlli appare uno scostamento rispetto alla metodologia comune, gli Stati membri devono porvi rimedio.

#### Articolo 10 Cambiamento dell'anno base

1. Almeno ogni cinque anni, per gli anni che terminano con uno 0 o un 5, gli Stati membri sono tenuti ad adeguare i sistemi di ponderazione dei loro indici composti ed, eventualmente, l'elenco dei prodotti rappresentativi.

2. Tutte le variabili devono essere rapportate al nuovo anno base entro tre anni a decorrere dalla fine di tale nuovo anno base. Gli schemi di ponderazione aggiornati sono comunicati alla Commissione entro tre anni a decorrere dalla fine del nuovo anno di base.

#### Articolo 11 Manuale metodologico

In cooperazione con il comitato del programma statistico di cui all'articolo 17, la Commissione pubblica un manuale metodologico, il quale:

- a) spiega le regole stabilite nei moduli;
- b) contiene le raccomandazioni necessarie alla costruzione delle statistiche congiunturali.

Tale manuale è riveduto periodicamente.

#### Articolo 12 Periodo transitorio e deroghe

1. Dei periodi transitori di durata non superiore a cinque anni a decorrere dai primi periodi di riferimento possono essere concessi per l'elaborazione delle statistiche.

2. Nel corso del periodo transitorio, la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano adattamenti di rilievo.

## Articolo 13 Relazioni

1. Su richiesta, gli Stati membri comunicano alla Commissione, ogni informazione utile che consenta di valutare e di confrontare il grado di precisione e di qualità delle variabili trasmesse; in particolare, essi precisano, qualora ciò sia richiesto, i criteri seguiti per la scelta dei campioni e dell'algoritmo di stima.
2. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate in applicazione del presente regolamento e in particolare sulla loro qualità e sull'onere che esse comportano per le imprese.

## Articolo 14 Coordinamento in seno agli Stati membri

In ogni Stato membro un'autorità nazionale coordinerà:

- la trasmissione delle variabili (articolo 8);
- la misura della qualità (articolo 9) e
- della trasmissione dell'informazione coerente (articolo 13, paragrafo 1).

## Articolo 15 Studi pilota

1. La Commissione istituisce, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento, una serie di studi pilota specificati nei moduli, che devono essere attuati dagli Stati membri.
2. Tali studi pilota hanno lo scopo di valutare la possibilità di ottenere ulteriori dati, tenendo conto dei benefici derivanti dalla disponibilità di tali dati in relazione al costo della raccolta e all'onere per le imprese.
3. La Commissione informa il Consiglio sui risultati degli studi pilota e gli sottopone, se necessario, proposte di nuovi requisiti per i moduli.

## Articolo 16 Applicazione

La Commissione determina, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17, le modalità di applicazione del presente regolamento, comprese le misure necessarie per adeguarlo all'evoluzione economica e tecnica nel campo della raccolta e dell'elaborazione statistica dei dati, dell'elaborazione e della trasmissione delle variabili, tenendo conto del principio che i benefici derivanti dalla misura devono essere superiori ai suoi costi e purché, rispetto alle disposizioni originarie del presente regolamento, non ne derivi per gli Stati membri o per le imprese la necessità di far ricorso in misura rilevante a risorse supplementari, in particolare:

- a) l'impiego di unità particolari (articolo 2);
- b) l'aggiornamento dell'elenco delle variabili (articolo 3);
- c) le definizioni e le forme appropriate delle variabili trasmesse (articolo 3);
- d) la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 5);
- e) i livelli di scomposizione e di aggregazione delle variabili (articolo 6);

- f) i termini di trasmissione (articolo 8);
- g) la precisione delle variabili (articolo 9);
- h) i periodi transitori e le deroghe concesse durante il periodo transitorio (articolo 12);
- i) gli studi pilota (articolo 15).

#### Articolo 17 Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom, qui di seguito designato come «il comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni, che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

- a) la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;
- b) il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa, entro il termine di cui al comma precedente.

#### Articolo 18 Disposizioni abrogative

Le direttive 72/211/CEE e 78/166/CEE, allorché la trasmissione dati sarà completa per i periodi di riferimento 1997, cessano di esistere.

#### Articolo 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

- (1) GU L 128 del 3. 6. 1972, pag. 28.
- (2) GU L 52 del 23. 2. 1978, pag. 17.
- (3) GU L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.
- (4) GU L 310 del 13. 11. 1996, pag. 39.

(5) GU L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 131.

(6) GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

(7) GU L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

(8) GU L 293 del 24. 10. 1990, pag. 1.

(9) GU L 83 del 3. 4. 1993, pag. 1.

(10) GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

## ALLEGATO A

Modulo: Industria

### a) Campo d'applicazione

Questo modulo si applica a tutte le attività elencate nelle sezioni da C a E della NACE Rev. 1.

### b) Unità d'osservazione

1. L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'unità di attività economica.

2. Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, gli Istituti nazionali di statistica possono utilizzare l'impresa come unità di osservazione.

3. La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, può decidere eccezioni per l'unità di osservazione.

### c) Elenco delle variabili

1. Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Le informazioni sugli ordini (n. 130, 131, 132) sono richieste solo per le seguenti divisioni della NACE Rev. 1: 17, 18, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.

3. Le informazioni sui prezzi alla produzione (n. 310, 311, 312) non sono richieste per i seguenti gruppi della NACE Rev. 1: 12.0, 22.1, 23.3, 29.6, 35.1, 35.3.

### d) Forma

1. Le variabili sono fornite nella seguente forma:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tutte le variabili possono essere fornite in forma di indici o in forma di cifre assolute.

e) Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Livello di dettaglio

1. Tutte le variabili devono essere fornite almeno per il livello a 2 cifre della NACE Rev. 1.

2. Per la sezione D della NACE Rev. 1, l'indice della produzione e l'indice dei prezzi alla produzione devono essere forniti al livello delle 3 e 4 cifre, con le seguenti eccezioni:

a) se il valore aggiunto in una classe della sezione D della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta, in uno Stato membro, meno del 3 % del totale della Comunità europea, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (n. 310, 311, 312) non devono essere forniti per tale classe;

b) se il valore aggiunto in un gruppo della sezione D della NACE Rev. 1 in un dato anno base rappresenta, in uno Stato membro, meno del 3 % del totale della Comunità europea, l'indice della produzione (n. 110) e l'indice dei prezzi alla produzione (n. 310, 311, 312) non devono essere forniti per tale gruppo.

3. Qualora le esigenze della politica della Comunità europea lo richiedano, la Commissione può, conformemente alla procedura prevista all'articolo 17 del presente regolamento, chiedere una raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2.

4. Inoltre, tutte le variabili devono essere fornite per grandi gruppi di industrie, la cui definizione (con riferimento alle attività della NACE Rev. 1) viene fissata previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17.

g) Termini per la trasmissione dei dati

1. Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 giorni civili per le attività il cui valore aggiunto, per un anno dato, rappresenta meno del 2 % del totale comunitario.

h) Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati, in ordine di priorità, sui seguenti argomenti:

1) ripartizione delle variabili del mercato estero in «intra-CE» ed «extra-CE»;

2) dati congiunturali sugli investimenti;

3) dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese;

4) periodicità mensile dei dati sull'occupazione;

- 5) dati sul portafoglio ordini;
  - 6) dati sulle scorte;
  - 7) dati sugli ordini a un livello di dettaglio maggiore di quello al punto c. 2;
  - 8) calcolo dei prezzi alla produzione per le attività escluse al punto c. 3.
- i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

Per la produzione (n. 110), i nuovi ordini pervenuti (n. 130, 131, 132) e i prezzi alla produzione sul mercato interno (n. 311), la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

## ALLEGATO B

Modulo: Costruzione

a) Campo d'applicazione

Questo modulo si applica a tutte le attività di costruzione elencate nella sezione F della NACE Rev. 1.

b) Unità d'osservazione

1. L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'unità d'attività economica.
2. Nel caso di imprese che occupano poche persone in attività secondarie, gli Istituti nazionali di statistica possono utilizzare l'impresa come unità di osservazione.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 17, può decidere eccezioni per l'unità d'osservazione.

c) Elenco delle variabili

1. Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. I dati relativi ai nuovi ordini pervenuti (n. 130, 135, 136) non sono richiesti per i gruppi 45.3, 45.4 e 45.5 della NACE Rev. 1.
3. La Commissione, previa consultazione del comitato, può definire approssimazioni delle variabili, che vanno descritte nel manuale metodologico di cui all'articolo 11.

d) Forma

1. Le variabili sono fornite nella seguente forma:

>SPAZIO PER TABELLA>

2. Tutte le variabili, escluse le licenze di costruzione (n. 411 e 412), possono essere fornite sotto forma di indici o di cifre assolute.

3. I dati relativi alle licenze di costruzione (n. 411 e 412) devono essere forniti sotto forma di cifre assolute.

e) Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità:

>SPAZIO PER TABELLA>

f) Livello di dettaglio

1. Le variabili n. 110, 130, 210, 220 e 230 devono essere fornite almeno per il livello a due cifre della NACE Rev. 1.

2. I dati relativi ai prezzi alla produzione e ai costi di costruzione (variabili n. 310, 320, 321 e 322) devono essere forniti solo per gli edifici residenziali nuovi, esclusi quelli destinati a collettività.

3. Ai sensi della classificazione delle costruzioni, il numero delle abitazioni per le quali sono state rilasciate licenze di costruzione (n. 411) deve essere fornito per:

i) edifici residenziali con 1 abitazione;

ii) edifici residenziali con 2 o più abitazioni.

4. I dati relativi alle licenze di costruzione (n. 412), devono essere forniti per:

i) edifici residenziali con 1 abitazione;

ii) edifici residenziali con 2 o più abitazioni;

iii) edifici residenziali destinati a collettività;

iv) edifici per uffici;

v) altri edifici.

Questi dati devono essere espressi in metri quadrati di superficie utile o di un'altra unità appropriata.

5. I dati relativi alle licenze di costruzione (n. 411 e 412) non devono essere forniti per le opere civili.

g) Termini per la trasmissione dei dati

Le variabili sono trasmesse entro i seguenti termini, calcolati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento:

## >SPAZIO PER TABELLA>

### h) Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati, in ordine di priorità, sui seguenti la produzione (n. 110) in nuove costruzioni e lavori di riparazione e di manutenzione;

2) possibilità di fornire dati sui nuovi ordini (n. 130, 135 e 136) e i prezzi (n. 310, 320, 321 e 322) con frequenza mensile;

3) possibilità di suddividere le variabili n. 210, 220 e 230 in edilizia e opere civili;

4) possibilità di ottenere dati sui prezzi (n. 310, 320, 321 e 322) per costruzioni diverse dagli edifici residenziali e per i lavori di riparazione e manutenzione;

5) possibilità di ripartire i dati relativi alla costruzione di edifici (n. 115) in edifici residenziali ed edifici non residenziali;

6) dati congiunturali sugli investimenti;

7) dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

### i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

### j) Periodo transitorio

Per le variabili n. 110, 130 e 310 la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

Per la periodicità mensile della variabile n. 110 (indice della produzione) può essere concesso un periodo transitorio della durata massima di cinque anni.

## ALLEGATO C

### Modulo: Commercio al dettaglio

#### a) Campo d'applicazione

Questo modulo si applica al settore del commercio al dettaglio, escluso il commercio di autoveicoli e motocicli, cioè a tutte le attività elencate nei gruppi da 52.1 a 52.6 della NACE Rev. 1 (commercio al dettaglio).

#### b) Unità d'osservazione

1. L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'impresa.

2. Gli Stati membri raccolgono, compilano e trasmettono dati per le imprese che, per la loro attività principale, non rientrano nei gruppi da 52.1 a 52.6 della NACE Rev. 1, ma svolgono tuttavia attività significative di commercio al dettaglio.

3. Gli Stati membri sono liberi di scegliere le modalità d'attuazione del punto 2, informando la Commissione delle misure che hanno preso per soddisfare le esigenze di questo punto.

#### c) Elenco delle variabili

Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

#### d) Forma

1. Tutte le variabili sono fornite sotto forma di indici o di cifre assolute.

2. Le variabili sono fornite nella seguente forma:

>SPAZIO PER TABELLA>

#### e) Periodicità

Le variabili sono fornite con la seguente periodicità:

>SPAZIO PER TABELLA>

#### f) Livello di dettaglio

Le variabili sono fornite in base ai raggruppamenti di attività, qui di seguito definiti in riferimento alle classi e ai gruppi della NACE Rev. 1:

- classe 52.11

- classe 52.12

- gruppo 52.2

- gruppo 52.3

- somma delle classi 52.41, 52.42 e 52.43

- somma delle classi 52.44, 52.45 e 52.46

- somma delle classi 52.47 e 52.48

- classe 52.61.

Le variabili aggregate sono fornite per:

- somma della classe 52.11 e del gruppo 52.2
- somma della classe 52.12 e dei gruppi da 52.3 a 52.6
- somma dei gruppi da 52.1 a 52.6.

g) Termini per la trasmissione dei dati

Le prime variabili devono essere trasmesse entro 3 mesi e le variabili revisionate entro 6 mesi a decorrere dalla fine del periodo di riferimento. Entro 2 mesi sono trasmesse per il livello aggregato del commercio al dettaglio le variabili preliminari speciali basate su stime.

h) Studi pilota

Ai sensi dell'articolo 15, studi pilota facoltativi sono effettuati sui seguenti argomenti:

- 1) possibilità di accelerare la fornitura dei dati;
- 2) l'unità d'attività economica come unità d'osservazione;
- 3) dati congiunturali sugli investimenti;
- 4) dati congiunturali sulle creazioni e cessazioni di imprese.

i) Primo periodo di riferimento

Il primo periodo di riferimento per il quale tutte le variabili devono essere fornite è il gennaio 1998 per i dati mensili e il primo trimestre 1998 per i dati trimestrali.

j) Periodo transitorio

Per i dati relativi al fatturato aggregato (n. 120) la Commissione può concedere un periodo transitorio di durata non superiore a due anni. Per tutte le altre variabili la durata massima del periodo transitorio è di cinque anni.

## ALLEGATO D

Modulo: Altri servizi

a) Campo d'applicazione

1. Entro l'anno 2002 sono effettuati studi pilota per stabilire per quali attività della NACE Rev. 1 debbano essere compilate statistiche congiunturali ai fini dell'osservazione del ciclo economico.
2. Gli studi pilota si applicano a tutte le attività elencate nelle sezioni da G a K e O della NACE Rev. 1, esclusi i gruppi da 52.1 a 52.6.
3. Gli studi pilota sono effettuati per valutare la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi offerti dalla disponibilità dei dati in rapporto al costo della raccolta e all'onere che esso comporta per le imprese.

4. I requisiti specificati ai punti da b) a g) sono esaminati negli studi pilota e oggetto di revisione una volta ultimati tali studi.

5. Ultimati gli studi pilota, la Commissione, previa consultazione del comitato, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del presente regolamento, determina per quali attività della NACE Rev. 1 devono essere elaborate statistiche congiunturali per le attività contemplate nel presente allegato.

b) Unità d'osservazione

L'unità d'osservazione per tutte le variabili di questo modulo è l'impresa.

c) Elenco delle variabili

Le statistiche di questo modulo comprendono le seguenti variabili:

>SPAZIO PER TABELLA>

d) Forma

Le variabili sono raccolte in forma di indici, con e senza correzione delle variazioni stagionali.

e) Periodicità

Le variabili devono essere fornite con frequenza trimestrale.

f) Livello di dettaglio

Le variabili sono fornite secondo le divisioni (livello a due cifre) della NACE Rev. 1.

g) Termini di trasmissione dei dati

Le variabili devono essere trasmesse alla Commissione entro 6 mesi dalla fine del periodo di riferimento.